

SENATO DELLA REPUBBLICA X COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

MEMORIE ASSOSOMM

Come Associazione rappresentativa delle Agenzie di somministrazione, riteniamo di esprimere una valutazione senz'altro positiva rispetto ad una iniziativa legislativa volta a sostenere e ad implementare misure di contrasto al fenomeno delle cooperative cd. "spurie".

È noto, infatti, che queste ultime esercitano un'azione di concorrenza sleale rispetto agli operatori in regola, talvolta in collusione con organizzazioni criminali, con effetti distorsivi sul mercato in termini di conseguimento di vantaggi competitivi illeciti.

Nello specifico, per quanto riguarda l'ambito di nostro interesse, a tali cooperative, in particolare quelle di servizi, nella maggior parte de casi, è imputabile lo svolgimento di un'intensa attività di somministrazione illecita di manodopera, in elusione della normativa che ne presidia la regolarità.

Si stima che da tale attività discenda un considerevole volume di affari, che erode il mercato delle Agenzie per il Lavoro regolarmente iscritte all'albo.

In tale prospettiva, il vantaggio economico conseguito dalle cooperative spurie rispetto alle Apl risiede, tra l'altro, nella possibilità di riconoscere al socio lavoratore un trattamento retributivo e normativo che, nella maggior parte dei casi, si rivela più conveniente rispetto a quello applicato dall'Agenzia, vincolata all'osservanza, nei confronti dei lavoratori somministrati, del principio della parità di trattamento retributivo.

Pertanto, prima ancora di intervenire nel merito delle potenzialità insite in un intervento del legislatore, in materia, ci pare opportuno sottolineare che, in particolare nel settore dei servizi, è auspicabile che la contrattazione collettiva si diriga, in futuro, nel senso di introdurre delle condizioni lavorative complessivamente migliorative rispetto a quelle, ad oggi, esistenti.

Ciò posto, a nostro avviso, accanto ad un'azione di tipo successivo, che insista sull'apparato sanzionatorio, è necessaria l'implementazione di misure di carattere preventivo, come, peraltro, i disegni di legge in esame sembrano parimenti sottolineare, in particolare, in punto dell'intensificazione dell'attività di vigilanza.

A tale proposito, al fine di separare la somministrazione regolare da quella illegittimamente realizzata, riteniamo che si debba intervenire sulla normativa dettata in materia di appalti, tenuto conto della responsabilità, spesso, delle imprese committenti rispetto al dilagare del fenomeno delle cooperative spurie.

Anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale assestatosi in materia, occorrerebbe che, sul piano normativo, sia specificato il contenuto dei requisiti cui l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 subordina la liceità del contratto di appalto, vale a dire l'organizzazione dei mezzi, da parte dell'appaltatore, e/o l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegato nell'appalto, nonché l'assunzione del rischio di impresa.

Poiché, infatti, questi ultimi due requisiti possono ricorrere in via esclusiva, è opportuno che il legislatore sancisca, definitivamente, il principio per cui l'esercizio del potere direttivo e organizzativo non possa esaurirsi nella gestione burocratica dei rapporti di lavoro, ma debba sostanziarsi nell'inserimento dei lavoratori in una concreta organizzazione interna, comprovabile documentalmente.

Tale profilo costituisce, infatti, un nodo cruciale soprattutto per alcune tipologie di servizi, come, tipicamente, quelli di pulizia, che, per loro natura, non richiedono un apporto di mezzi particolarmente sostanzioso, onde il confine tra appalto lecito e mera somministrazione di manodopera appare labile.

Pertanto, riteniamo, anche ai fini ispettivi, che debba accertarsi la coerenza tra l'attività dedotta nel contratto di appalto e l'oggetto sociale della cooperativa e, in via cumulativa, l'attività prevalentemente svolta da quest'ultima in un dato arco temporale precedente l'appalto, ancorando tale giudizio a criteri di natura oggettiva, e, quindi, sottratti ad un apprezzamento variabile.

Si potrebbe, dunque, ipotizzare che, qualora l'attività prevalente nel biennio precedente risulti diversa, sia ravvisabile un *fumus* o, meglio, una presunzione di inesistenza di una organizzazione autonoma, in capo all'appaltatore.

In secondo luogo, sarebbe opportuno che, nel caso in cui sia accertata la violazione dell'art. 29, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003 da parte della cooperativa, si applichi la sanzione della cancellazione di quest'ultima dall'albo e sia interdetto ai soci della stessa di acquisire la qualifica di socio di un'altra cooperativa entro un certo lasso di tempo e di dare vita ad una nuova.

Infatti, una delle criticità connesse all'impunità delle cooperative spurie risiede nella scarsa vitalità delle stesse, da cui deriva, *de plano*, l'intempestività dell'accertamento ispettivo, che interviene, spesso, in un momento in cui la cooperativa risulta già cessata.

Per altro verso, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione del committente nella scelta del contraente, suggeriamo che il periodo di operatività del principio della responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, sia elevato a cinque anni.

Ad abundantiam, riteniamo opportuno, per il completamento del quadro normativo complessivo, l'inserimento, nel corpo del d.lgs. n. 81/2015 sulla disciplina dei contratti di lavoro, tra le disposizioni in materia di somministrazione, di una norma dedicata alla fattispecie della somministrazione illecita, realizzata, cioè, in mancanza della necessaria autorizzazione e iscrizione all'albo.

A tale riguardo, proponiamo che, constatata la mancanza di tali presupposti, la persona giuridica, in qualunque forma, società di capitali, ditta individuale ovvero cooperativa, sia punita con la sanzione dell'ammenda pari a 50 euro per ogni lavoratore coinvolto e ogni giorno di somministrazione.

Una tale disposizione, infatti, comporterebbe un ampliamento degli strumenti di contrasto (anche) alle cooperative spurie, in un'ottica premiante per le aziende virtuose, regolarmente operanti sul mercato, consentendo di ampliare le possibilità di riconduzione dei rapporti di lavoro al reale datore -a prescindere, quindi, da una iniziativa giudiziale intrapresa autonomamente dal singolo lavoratore- a fronte di fenomeni interpositori illeciti.